



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.67

**OGGETTO:**

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco	Sì
3. PEYRACHE Paolo - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e l'art 91, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 91, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che recita "A decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'art. 35, comma 4, del D.lgs 165/2001 che dispone "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 449, e successive modificazioni ed integrazioni";

- l'art. 6 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D.lgs 150/09, che prevede tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- dato atto che al riguardo, data la struttura dell'ente, non vi sono dirigenti, e i responsabili dei servizi sono costituiti da componenti dell'organo esecutivo, dal segretario, dall'unica impiegata dell'ente, con i quali il presente testo viene condiviso;

**Richiamata** la Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

### **Visto che per il personale a tempo determinato:**

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, convertito in legge n° 122/2010, ha fissato, per le amministrazioni dello Stato, in relazione alla spesa sostenuta per il "personale a tempo determinato" il limite al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009; limite peraltro non applicabile, se l'ente è in regola con le misure in materia di contenimento del personale, rimanendo invece efficace il limite per spese di personale sostenute nel corso del 2009;

- l'art. 4, comma 102, della legge 183/2011 ha integrato il suddetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, prevedendo che dal 1.1.2012 le succitate disposizioni costituiscono, anche per gli enti locali, principi generali ai quali gli stessi devono attenersi ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

### **Dato atto:**

– che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, si adegua al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali; pertanto con

deliberazione a parte, si è provveduto alla declinazione regolamentare del disposto dell'art. 4, comma 102, della legge n. 183/2011;

Dato atto che:

- non risulta personale in servizio a tempo indeterminato "extra-dotazione organica" e che la spesa di personale 2017 in via di programmazione per il Bilancio di previsione è in linea con quella sostenuta nell'anno 2012, nell'anno 2013, nell'anno 2014, nell'anno 2015, nell'anno 2016, anzi con una sostanziale riduzione in quanto vi è stato il collocamento a riposo dell'istruttore addetto a servizi amministrativi ed operativi, con sostituzione parziale mediante personale ovvero esternalizzazione, come più sotto indicato;
- i rapporti a tempo determinato attualmente esistenti, sono stati costituiti con riferimento all'art. 1, comma 557, legge 311/2004, con personale di altra pubblica amministrazione;
- con riferimento alla previsione di spesa di personale, si dà atto di quanto segue con riferimento al limite generale correlato all'esercizio 2008, e al limite particolare relativo alle spese a tempo determinato:
  - ◆ il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008) è molto limitativo per questo tipo di enti, e non può assicurarsene a priori sempre il rispetto, in relazione alla circostanza che in passato la spesa relativa al segretario non era stata assoggettata a tale computo (disponendo una organizzazione dell'ente e correlata spesa a prescindere dal computo di tale voce), nonché alla necessaria spesa per il servizio tecnico e attività di supporto in ambito amministrativo, di cui sotto, indispensabile per garantire un minimo di funzionalità; con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, 8/2012, è stato da ultimo chiarita la portata interpretativa della spesa relativa al segretario, dopo la soppressione delle Agenzie dei segretari; eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere attuati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Bellino), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente (che ha provveduto, recentemente, anche a inviare all'Unione l'indicazione della provvista finanziaria e servizi associabili); tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima funzionalità dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; il volume di spesa previsto per l'anno 2017 inoltre tiene conto della necessità di assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti in base ad accordi e provvedimenti pregressi;
  - ◆ rapporti di lavoro a tempo determinato esistente: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Bellino ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile, non disponendo di altri tecnici; tra l'altro ne risulta necessaria l'implementazione per alcune ore, stante la sopravvenuta carenza del personale amministrativo, e la non possibilità di supporto come quantitativamente necessario da parte dell'altra figura di supporto già in essere; il Comune non ha provveduto in questi anni ad assunzioni a tempo indeterminato sia per i vincoli al turn over, sia perché in attesa di determinazioni da parte dell'Unione montana in merito alla gestione associata dei servizi; altro rapporto a tempo determinato, sempre con le modalità previste dall'art. 1 comma 557 citato, è quello riguardante una unità di personale amministrativo, per qualche ora alla settimana, in supporto all'unica impiegata dell'ente, dopo la cessazione per collocamento a riposo dell'altra unità a tempo indeterminato, dal luglio 2016; si tratta, anche in questo caso, di supporto non diversamente fungibile e indispensabile per assicurare la stretta funzionalità dell'ente (e comunque alternativo all'assunzione a tempo indeterminato, non attuata per quanto sopra indicato);
  - ◆ senza la presenza di tali supporti, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica, demografici, ufficio amministrativo a supporto di tali attività); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute

nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali”);

- ◆ d'altra parte finché non si attuano i servizi associati, il Comune opera in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni;

- l'Ente non ha concretamente attivato, nel corrente anno né in quello precedente, nuove cessioni/esternalizzazioni di servizi o funzioni, tranne il servizio idrico integrato, le cui attività prestate in esternalizzazione sono di gran lunga superiori e ulteriori rispetto a quelle, necessariamente minimali, che l'ente svolgeva in economia; in ordine alla conferma dell'esternalizzazione di servizi operativi tecnici, va dato atto che essa si ritiene come necessaria e indispensabile, coinvolgendo così tutti gli ambiti operativi esterni; ovviamente essa è integrata con attività ulteriori rispetto a quanto disposto in passato in economia, per cui anche il livello di spesa sarà diverso, e non riconducibile alla sola esternalizzazione;

Dato atto che con separata deliberazione viene dato atto della situazione di non soprannumero e non eccedenza di personale, in rapporto alle previsioni per il 2017;

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 “Comuni, personale, utilizzazioni, termini”, in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di questo tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Dato atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato;

Evidenziato del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Dato atto tra l'altro che l'attivazione, in alternativa ai rapporti ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, di utilizzo di personale condiviso ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, è stato valutato e tentato con riferimento al supporto amministrativo (previo bando), senza esito positivo, dunque con ipotetico medesimo esito anche per l'ambito tecnico, e ciò, si ritiene, in considerazione della particolare situazione geografica dell'ente (alta montagna, al confine con la Francia, distanza notevole dal fondovalle) e della insussistente incentivazione economica tabellare prevista contrattualmente per l'utilizzo condiviso di personale non PO su più enti;

Considerata poi la circostanza che per quanto riguarda l'ambito tecnico, la continuità operativa è indispensabile, e considerata la disponibilità del tecnico attualmente in servizio, nonché il fatto che si è in attesa dell'associazione dei servizi a cura dell'Unione, si riterrebbe di nocimento per l'ente mutare l'assetto in essere;

Dato atto peraltro che è di tutta evidenza che in un ente con due soli dipendenti, dei quali uno adibito ad attività sia amministrative sia operative esterne, il pensionamento di uno dei due determina la cessazione del 50% del personale; tale situazione costituisce caso di forza maggiore, tenuto conto che l'Unione non ha ancora attivato le funzioni associate in materia di personale per i Comuni aderenti; proprio il fatto che l'Unione sia in fase di programmazione della futura attività, fa ritenere non opportuna l'attivazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente in capo all'ente; è pur evidente che ove l'Unione non attivasse iniziative in materia di personale neppure nei mesi futuri, si valuteranno ulteriori iniziative in modo da assicurare stabilità alla funzionalità dell'ente;

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Dato atto:

- Dell'adozione del piano performance/PEG secondo la declinazione regolamentare dell'ente;
- Della sussistenza del piano triennale delle azioni positive 2014-2016, da aggiornarsi;
- Del rispetto del tetto di spesa di personale riferito al 2008 (ente inferiore ai 1000 abitanti);

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica resa, in relazione alle competenze, dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Ad unanimità

### **DELIBERA**

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare lo schema di programma per il fabbisogno del personale, come segue:
  - o attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato o assunzioni rispetto alla situazione in essere, in relazione alla circostanza di forza maggiore esistente, tenuto conto della criticità di spesa evidenziata e della criticità di carenza di personale per collocamento a riposo del 50% del personale dell'ente con decorrenza 1.7.2016; si conferma un fabbisogno minimo di persona a tempo determinato fino a 18 ore settimanali, e pertanto in considerazione della non possibile, in pratica, attività di supporto da parte dell'unità di personale già in essere in ambito amministrativo per tale monte ore, si incrementa il monte ore prestato dall'altra unità di personale in servizio con tali modalità (tecnico, fino a 12 ore settimanali), mantenendo comunque il rapporto con l'unità amministrativa ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004;
  - o si fanno salvi diversi provvedimenti, in relazione al grado di attuazione dell'Unione dei Comuni, in corso di formalizzazione;
  - o di confermare come segue la dotazione organica dell'ente:
    - n. 1 istruttore amministrativo contabile – apicale resp. servizio amministrativo a tempo pieno – categoria C (COPERTO)
    - n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 50%

tenendo conto della necessità di continuare a disporre di servizio tecnico mediante convenzione ovvero rapporto con tecnico di altro ente
- di dare atto che viene esternalizzata attività operativa esterna, e che il fabbisogno di spesa riferito alle sole attività già prima espletate dal personale, si può ipotizzare contenuto nella spesa di personale – tetto 2008; sono fatte salve ulteriori attività, prima non svolte o svolte parzialmente, che ovviamente determineranno spesa eventualmente ulteriore;
- di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. nonché alla R.S.U., dando atto che per quanto riguarda l'RSU la medesima è stata preventivamente già posta a conoscenza della prevista adozione del provvedimento;
- di far confluire quanto qui previsto e programmato, nel DUP – documento unico di programmazione, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti.

La Giunta Comunale, con unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'esigenza correlata alla funzionalità dei servizi dell'ente.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2017 al 17/02/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 02/02/2017

Il Segretario Comunale  
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 02/02/2017

Il Segretario Comunale  
FLESIA CAPORGNO Paolo

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

#### **DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/02/2017**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 12/02/2017

Il Segretario Comunale  
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

---